

## ORDINE DEL GIORNO

Riferimento delibera di G.C. N° 603 dell'08/08/2013

**SEDUTA DEL 16.9.2013**

**PROPOSTO DA:** Domenico Palmieri

**APPROVATO A MAGGIORANZA** (astenuti gruppo Ricostruzione Democratica e Pasquino)

### **PREMESSO**

Che il comune può rinviare al 2014 la scadenza di una o più rate della Tares dovuta per l'anno 2013;

Che la maggiorazione standard pari al 0,30 euro per metro quadrato, come chiarito dal dipartimento delle finanze con la risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013, deve però essere pagata, unitamente all'ultima rata per il 2013, entro il 16 dicembre 2013;

Che è evidente l'esigenza da parte dell'Amministrazione di dover tutelare e alleviare il contribuente da un eccessivo onere fiscale concentrato in un periodo temporale assai ristretto;

che si è ormai arrivati alla metà del secondo semestre del 2013, il comune si trova di fronte all'alternativa di stabilire o un numero limitato di rate dall'importo elevato o, in alternativa, un numero più ampio di rate con scadenze assai ravvicinate;

che a tale riguardo era già intervenuto il legislatore attraverso una norma valida per il solo anno 2013, stabilendo che il versamento della prima rata della Tares è posticipato a luglio, con facoltà del comune di differire ulteriormente tale termine;

che poi l'art. 10, comma 2, lett. a), del dl 35 del 2013, ha stabilito che per il solo anno 2013, in deroga alle norme generali contenute nell'art. 14, comma 35, del dl 201 del 2011, gli enti locali possono stabilire tranquillamente la scadenza e il numero delle rate del versamento del tributo, svincolandosi dalle quattro rate e dalle relative scadenze fissate a gennaio, aprile, luglio e ottobre;

che occorre però tener conto del fatto che la lett. c) del comma 2 dell'art. 10 ha previsto che per il solo anno 2013 «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo»;

### **ATTESO**

che il comune può non essere vincolato a fissare la scadenza delle rate del tributo dovuto per l'anno 2013 entro lo stesso anno, vista la situazione di carattere eccezionale determinata dalle nuove disposizioni dell'art. 5 del dl 31 agosto 2013, n. 102, che ai commi da 1 a 3, concede all'ente la possibilità di approvare il regolamento di disciplina della Tares anche secondo principi diversi da quelli previsti dall'art. 14 del dl 201 del 2011 entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, differito al 30 novembre 2013 dal comma 1 dell'art. 8 dello stesso dl 102 del 2013. Per cui, compatibilmente con le proprie esigenze finanziarie, il comune può posticipare al 2014 il versamento di una o più rate della Tares 2013, fermo restando l'accertamento contabile nell'esercizio 2013;

che deve essere in ogni modo versata entro il 2013 la maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del dl 201 del 2011, il cui gettito deve essere quantificato con certezza e contabilizzato nel bilancio dello stato nell'esercizio 2013;

### **IMPEGNA IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Affinché:

nell'esercizio dell'autonomia regolamentare attribuita dall'art. 52, comma 1, del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, valuti, compatibilmente con le specifiche esigenze di bilancio, di articolare il versamento della Tares in un numero di 4 rate da corrispondere nei mesi di ottobre/ dicembre 2013 e febbraio/aprile 2014, in

maniera tale da scongiurare il pericolo di addossare al contribuente un onere tributario assai gravoso in un limitato lasso di tempo. E' fatta salva la necessità di versare la maggiorazione con l'ultima rata del 2013, proprio al fine di salvaguardare il gettito riservato all'erario .